



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Mobilità
UOD – infrastrutture viarie e viabilità regionale

AUTORIZZAZIONI PERIODICHE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E
TRASPORTI ECCEZIONALI

Lo scrivente ufficio in più occasioni è stato sollecitato a chiarire la portata del disposto dell'art. 103, comma 2 del D.L. 18/2020 rispetto alle autorizzazioni alla circolazione sulle strade della Regione per veicoli e trasporti eccezionali.

La richiamata disposizione recita: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Pertanto, anche in assenza di atti espliciti di quest'ufficio, le autorizzazioni rilasciate, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, mantengono validità ex lege.

Il Dirigente
Dottor Fortunato Polizio